

XVII LEGISLATURA
**CAMERA DEI
DEPUTATI**

[C. 3012](#)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dello sviluppo economico

(GUIDI)

di concerto con il ministro della salute

(LORENZIN)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

e con il ministro della giustizia

(ORLANDO)

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Presentato il 3 aprile 2015

**ELENCO DELLE PROPOSTE EMENDATIVE CHE PREVEDONO LA
MODIFICA DELLA LEGGE 15 GENNAIO 1992, N. 21
(TAXI – NCC - NUOVE TECNOLOGIE)**

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015 [[apri](#)]
32.089.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. all'articolo 2:

a) al comma 1, le parole: «all'interno dell'area comunale o comprensoriale» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello inter-regionale»;

b) al comma 2, le parole: «comunali o comprensoriali» sono soppresse;

2. all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono per ciascuno dei bacini territoriali individuati il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 1.»;

3. all'articolo 5, comma 1:

a) alla lettera a), le parole: «il numero ed» sono soppresse;

b) la lettera c) è soppressa;

4. all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. il prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle

regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, all'interno del quale è compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4».

Presentato da [Prodani Aris](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015 [[apri](#)]
32.085.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-*bis*.

(Eliminazione distorsioni concorrenziali per gli autoservizi di trasporto pubblico non di linea).

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
- b) l'articolo 5-*bis* è abrogato;
- c) all'articolo 8, comma 3, le parole: «situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono soppresse;
- d) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.

Presentato da [Prodani Aris](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015 [[apri](#)]
32.086.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-*bis*.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 8, comma 3, le parole: «nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;
- b) all'articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis* dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio».

Presentato da [Prodani Aris](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015 [[apri](#)]
32.088.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

ART. 32-bis.

(Servizi tecnologici per la mobilità).

1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.

6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:

a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;

b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovrapprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;

c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente;

d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;

f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;

g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;

h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.

l) rendono identificabile la vettura con apposita targhetta secondo le indicazioni fornite dalle regioni.

7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni;

- b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;
- c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio;
- d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;
- e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso;
- f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sei anni.

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3.

Presentato da [Prodani Aris](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015 [[apri](#)]
32.090.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: «che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b), del comma 2 dell'articolo 1» sono soppresse.

Presentato da [Prodani Aris](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015 [[apri](#)]
32.092.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

All'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis. Nell'ambito delle forme giuridiche di cui al comma 1, lettere b) e c), sono nulle le clausole che limitano o escludono la libera acquisizione di servizi di intermediazione tra domanda e offerta di trasporto prestati da soggetti pubblici o privati, ivi inclusi altre cooperative, consorzi o le piattaforme di cui all'articolo 3-bis».

Presentato da [Prodani Aris](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015 [[apri](#)]
32.091.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n.21, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, eccetto per il caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio

del servizio di noleggio con conducente. È invece sempre ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Presentato da [Prodani Aris](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015 [[apri](#)]
32.093.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

1. All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le tariffe sono da intendersi come valori massimi».

Presentato da [Prodani Aris](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015 [[apri](#)]
32.099.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

1. È istituito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un gruppo di lavoro finalizzato ad individuare i fenomeni distorsivi ed irregolari presenti nel settore del trasporto persone ed elaborare delle proposte operative a tutela degli operatori nazionali.

2. Al gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dei trasporti, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero degli affari esteri, del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Autorità di Regolazione dei trasporti.

3. Entro cinque mesi dall'inizio della sua attività il gruppo di lavoro deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dei trasporti.

4. Ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Presentato da [Prodani Aris](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015 [[apri](#)]
32.084.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione online).

1. Indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto, è nullo ogni patto con il quale l'impresa turistica-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi.

Presentato da [Prodani Aris](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015 [[apri](#)]
32.087.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

Alla legge 15 gennaio 1992, n.21, l'articolo 5-bis è abrogato.

Presentato da [Prodani Aris](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015 [[apri](#)]
22.018.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

2. All'articolo 5, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire al servizio taxi;

3. l'articolo 5-bis è abrogato;

4. L'articolo 6 è abrogato; Conseguentemente:

a) all'articolo 8, comma 1, le parole da «e» sino a «conducente» sono soppresse e dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis) L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dai Comuni, senza ricorso a bando di pubblico concorso, previa verifica dei requisiti definiti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5;

b) all'articolo 11-bis, le parole «dal ruolo di cui all'articolo 6», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «dell'autorizzazione».

5. all'articolo 8, comma 3, le parole «situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono soppresse;

6. all'articolo 11, comma 3, i primi due periodi sono soppressi.

7. all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.

Presentato da [Boccadutri Sergio](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015 [[apri](#)]
22.019.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;
2. l'articolo 5-bis è abrogato;
3. all'articolo 8, comma 3, le parole «situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono soppresse;
4. all'articolo 11, comma 3, i primi due periodi sono soppressi
5. all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.

Presentato da [Boccadutri Sergio](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015 [[apri](#)]
32.0106.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n.21, sono apportate le seguenti modifiche:
 1. All'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
 2. L'articolo 5-bis è abrogato;
 3. All'articolo 8, comma 3, le parole: «situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono soppresse;
 4. All'articolo 11, il comma 4 è abrogato.

2. Le presenti modifiche non comportano oneri per finanza pubblica.

Presentato da [Bargero Cristina](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015 [[apri](#)]
32.0107.

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

ART. 32-bis.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

ART. 32-bis.

(Servizi tecnologici per la mobilità).

1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle

regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.

6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:

- a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;
- b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovrapprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;
- c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente;
- d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;
- e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;
- f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;
- g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;
- h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;
- i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.

7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

- a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni;
- b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;
- c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio taxi;
- d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;
- e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;
- f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3».

Presentato da [Bargero Cristina](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015 [[apri](#)]
13.01.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Eliminazione distorsioni concorrenziali per gli autoservizi di trasporto pubblico non di linea).

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
- b) l'articolo 5-bis è abrogato;
- c) all'articolo 8, comma 3, le parole «situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono soppresse;
- d) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.

Presentato da [Abrignani Ignazio](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015 [[apri](#)]
22.017.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Eliminazione distorsioni concorrenziali per gli autoservizi di trasporto pubblico non di linea).

Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
- b) l'articolo 5-bis è abrogato;
- c) all'articolo 8, comma 3, le parole: «situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono soppresse;
- d) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.

Presentato da [Bargero Cristina](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015 [[apri](#)]
29.04.

Dopo l'articolo aggiungere seguente:

ART. 29-bis.

(Eliminazione distorsioni concorrenziali per le imprese esercenti autoservizi di trasporto pubblica non di linea).

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
- b) l'articolo 5-bis è abrogato;
- c) all'articolo 8, comma 3, le parole «situati nel territorio dei comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono soppresse;
- d) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.

Presentato da [Lavagno Fabio](#), [Piazzoni Ileana Cathia](#), [Gadda Maria Chiara](#), [Morani Alessia](#), [Vazio Franco](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015 [[apri](#)]
29.05.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Eliminazione distorsioni concorrenziali per le imprese esercenti autoservizi di trasporto pubblico non di linea).

1. Con particolare riferimento alle imprese esercenti attività di noleggio autovetture con conducente al fine di migliorare l'offerta all'utenza, la professionalità dell'Imprese, l'economicità dei servizi nonché il miglioramento delle attività economiche delle imprese del settore e l'occupazione giovanile, alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

ART. 3.

(Servizio di noleggio con conducente).

1. Il servizio di noleggio con conducente rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti vincoli esclusivamente per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nonché finalizzate ad incentivare lo sviluppo economico delle imprese, nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento costituzionale e comunitario.

2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

3. La sede del vettore e le rimesse possono essere stabilite anche fuori dal territorio del comune che rilascia l'autorizzazione e la prestazione non ha limiti territoriali.

ART. 29-ter.

(Abrogazioni).

1. Il comma 1-*quater* dell'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato.

Presentato da [Lavagno Fabio](#), [Piazzoni Ileana Cathia](#), [Gadda Maria Chiara](#), [Morani Alessia](#), [Vazio Franco](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015 [[apri](#)]
31.022.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. Il comma 1-*quater* dell'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato.

Presentato da [Ciraci Nicola](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015 [[apri](#)]
31.020.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. L'articolo 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è sostituito dal seguente:

«ART. 11.

(Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente).

1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza taxi per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4.

3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercito a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi, fatto salvo quando sia in espletamento di un servizio a tempo, è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse, sedi o attraverso apparecchi tecnologicamente avanzati.

5. I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le associazioni e organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte e delimitate.

7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

8. Il conducenti dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono obbligati a tenere a bordo l'ordine di servizio in qualsiasi forma costituito o pervenutogli, cartaceo o informatico, sino al rientro in rimessa».

Presentato da [Ciraci Nicola](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015 [[apri](#)]
31.019.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. L'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è sostituito dal seguente:

«ART. 8.

(Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni).

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirla in forma singola o societaria. Il titolare di autorizzazione noleggio con conducente, costituito in tutte le forme societarie previste dalla legge, attraverso il conferimento previsto dal precedente articolo 7, può immatricolare più autoveicoli fino ad un massimo di 10, in tale caso l'impresa che operi con più di tre autoveicoli è obbligata ad avere tante unità lavorative

pari ad almeno il 60 per cento del numero degli autoveicoli abilitati.

2. La licenza per l'esercizio del servizio taxi è riferita ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa nel territorio nazionale o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano fuori servizio.

4. L'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente».

Presentato da [Ciraci Nicola](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015 [[apri](#)]
31.021.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

1. L'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è sostituito dal seguente:

«ART. 3.
(Servizio di noleggio con conducente).

1. Il servizio di noleggio con conducente rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla, tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nonché finalizzate ad incentivare lo sviluppo economico delle imprese, nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento costituzionale e comunitario.

2. Lo stazionamento fuori servizio dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

3. La sede del vettore e le rimesse possono essere stabilite anche fuori dal territorio del comune che rilascia l'autorizzazione e la prestazione non ha limiti territoriali».

Presentato da [Ciraci Nicola](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015 [[apri](#)]
32.0113.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-bis
SERVIZI DI TRASPORTO

ART. 32-bis.

(Eliminazione delle distorsioni concorrenziali negli autoservizi di trasporto pubblico non di linea).

1. Alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3-bis, le parole: «ai comuni di prevedere» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche tramite piattaforme telematiche»;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «presso la rimessa» sono sostituite dalle seguenti: «anche tramite piattaforme telematiche»;

c) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La richiesta di servizio non può essere accettata se avanzata dall'utente direttamente al veicolo su strada»;

d) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;

e) l'articolo 5-bis è abrogato;

f) all'articolo 8, comma 3, le parole: «situati nel Comune che ha concesso l'autorizzazione» sono soppresse;

g) all'articolo 11, i commi 3 e 4 sono abrogati.

Presentato da [Catalano Ivan](#), [Galgano Adriana](#), [Sottanelli Giulio Cesare](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015 [[apri](#)]
32.072.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

CAPO VIII-bis
SERVIZI DI TRASPORTO

ART. 32-bis.

(Noleggio con conducente di velocipedi).

1. Alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

A. all'articolo 1, comma 2, dopo la parola: «motocarrozzetta,» aggiungere la seguente: «velocipede,»;

B. all'articolo 6, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. I conducenti che esercitano il servizio esclusivamente con velocipedi sono esentati, ai fini di cui al presente articolo, dal possesso del certificato di abilitazione professionale individuato dal comma 2»;

Presentato da [Catalano Ivan](#)

Sito di riferimento per il ddl C.3012 (iter completo): www.camera.it

Sito di riferimento per la legge 21/1992 e successive modificazioni: www.normattiva.it